

COMUNE DI

BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'applicazione della

tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

approvato dal Consiglio comunale con verbale n. 34 del 4.7.1934

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed alle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.

2 - Oggetto della tassa

Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura da chiunque effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, in ogni caso, sui beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune.

In particolare sono assoggettate alla tassa:

le occupazioni di spazi e di aree che insistono su beni di dominio pubblico e ne sottraggono l'utilizzazione diretta alla collettività;

le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, a condizione che risultino poste in essere successivamente alla costituzione, nei modi e nei termini di legge, della servitù pubblica;

le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - Titolarità e periodicità della tassa

La tassa è dovuta al Comune per le occupazioni che insistono sul proprio territorio; per le occupazioni di cui la tassa è dovuta indipendentemente dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in relazione alla categoria di appartenenza dell'area occupata ed alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliere.

4 - Soggettività passiva

Soggetto passivo della tassa è il titolare dell'atto di concessione o dell'atto di autorizzazione ovvero, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.

La commisurazione della tassa è rapportata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

5 - Applicazione della tassa e tariffe

La tassa è applicata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nella misura delle tariffe corrispondenti alla classe V - Comuni fino a 10.000 abitanti - di cui all'allegato A al presente regolamento.

A tale effetto il territorio comunale è classificato in ^{due} ~~quattro~~ categorie, secondo l'elenco di classificazione di cui all'allegato B al presente regolamento.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche, con riferimento alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si applica autonomamente per ciascuna occupazione, fermo restando l'arrotondamento all'unità superiore. Qualora trattasi di occupazioni con cavi, condutture e altri impianti soprastanti o sottostanti al suolo pubblico ovvero di seggiovie o funivie, che insistono su aree appartenenti alla medesima categoria della classificazione territoriale e si riferiscono allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato, la tassa è invece determinata cumulativamente con riferimento al chilometro lineare superiore.

6 - Esclusioni ed esenzioni

La tassa non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di cui alla seguente elencazione:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi;
- b) Occupazioni realizzate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- c) Occupazioni effettuate da enti pubblici non commerciali per lo svolgimento di finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) Occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto o interessanti la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- e) Occupazioni con aste delle bandiere o con orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza;
- f) Occupazioni da parte delle vetture in sosta destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati o si prolunghi alle ore notturne, nonché delle vetture a trazione animale;
- g) Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui l'atto di concessione, anche successivamente al suo rilascio, preveda la devoluzione gratuita al Comune degli impianti medesimi alla scadenza della concessione;
- h) Occupazioni di aree cimiteriali o con manufatti di qualsiasi natura (passi carrabili, scivoli, ecc.) da chiunque costruiti per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- i) Occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci o presso i distributori di carburanti e le relative aree di servizio;
- l) Occupazioni occasionali con festoni, addobbi, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, purché non siano di ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- m) Occupazioni occasionali per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
- n) Occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, ecc. per operazioni di pronto intervento, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, riguardanti infissi, pareti, tetti, di durata non superiore a 12 ore.

Art. 7 - Definizione e tassazione dei passi carrabili

Sono considerati passi carrabili quelle modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, individuabili in un'opera visibile e misurabile concretizzantesi in manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo del manto stradale ovvero quando, mancando un manufatto o un'opera visibile che renda concreta l'occupazione, non sia possibile misurare con certezza la superficie sottratta all'uso pubblico.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a nove metri quadrati.

La tassa per i passi carrabili può essere assolta, in via definitiva ed in qualsiasi momento, mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune ed a condizione che la messa in pristino dell'assetto stradale sia effettuata a spese del richiedente.

Art. 8 - Tassazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è dovuta la tassa in misura forfetaria, in base alla lunghezza delle strade comunali e per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.

La superficie tassabile è calcolata con riferimento alla sola lunghezza, rapportata al chilometro lineare, interessata dalla occupazione, a prescindere dal numero degli impianti dislocati lungo il percorso stradale.

La tassazione annuale, rapportata alle categorie stradali secondo la classificazione del territorio comunale di cui al precedente articolo 5, si applica alle seguenti tipologie di occupazioni anche superficiali:

- a) Condotture, cavi, impianti e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, quali camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche e simili;

- b) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) Seggiovie e funivie. Nella fattispecie non è applicabile il principio della tassazione secondo la graduazione per categorie stradali;
- d) Gallerie sotterranee costruite direttamente dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti. Nella fattispecie oltre alla tassa è dovuto un contributo, una volta tanto, pari al 50 per cento (max 50%) della spesa di costruzione delle gallerie.

È fatta salva la facoltà del Comune di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, per motivi di pubblico interesse. Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 9 - Tassazione delle occupazioni con distributori di carburante e di tabacchi

Per le occupazioni del suolo comunale con distributori di carburante e di tabacchi è dovuta una tassa fissa annuale, graduata in corrispondenza alle categorie di classificazione del territorio comunale espressamente prevista dalla specifica disposizione legislativa. Nella fattispecie, pertanto, non opera l'eventuale diversa classificazione territoriale di cui al precedente articolo 5.

Per le occupazioni del suolo e soprassuolo pubblico con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi la tassa è applicata per ogni apparecchio.

Per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, la tassa è applicata con riferimento alla superficie occupata dalle sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, dei relativi serbatoi sotterranei e da un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Se il serbatoio è di capacità maggiore di 3.000 litri, la tassa ordinaria è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per gli impianti muniti di due o più serbatoi non raccordati tra loro, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

Nel caso di occupazioni comprendenti l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, la tassa è applicata nella misura ordinaria prevista per le occupazioni permanenti di cui al successivo articolo 14, in relazione alla superficie eccedente occupata.

Art. 10 - Tipologia delle occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee.

Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione ed aventi una durata non inferiore all'anno.

Sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, quindi, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, che di fatto si protraggono oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe dovute per le occupazioni temporanee maggiorate del venti per cento.

Art. 11 - Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta del servizio di accertamento e riscossione della tassa, la Giunta comunale provvede con propria deliberazione alla designazione di un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato, entro sessanta giorni dalla sua nomina, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale.

Nel caso in cui il servizio venga affidato in concessione, le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al concessionario.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

Art. 12 - Deliberazione delle tariffe

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

La mancata o ritardata adozione della deliberazione di variazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione delle tariffe deliberate o comunque adottate per l'anno precedente, semprechè rientrino nei limiti previsti dalla legge, ovvero l'adeguamento automatico delle tariffe medesime alle misure minime fissate dalla legge per la classe di appartenenza del Comune.

Art. 13 - Determinazione e graduazione delle tariffe

Le tariffe sono determinate, con riferimento alla prima categoria, nella misura pari a quelle minime fissate dalla legge per la classe di appartenenza del Comune, maggiorate del per cento.

La graduazione delle misure di tariffa è operata osservando il seguente rapporto: Categoria prima 100, categoria seconda ~~80~~, categoria terza ~~60~~, categoria quarta ~~40~~.

75

Art. 14 - Tassa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di qualsiasi natura, la tassa si applica per ogni metro quadrato e per ogni anno solare sulla base della tariffa ordinaria e con l'osservanza dei seguenti criteri:

- | | |
|--|--|
| a) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico | riduzione del <u>50</u> % (max 67%) |
| b) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (escluse le tende poste a copertura dei balconi) | riduzione del 70%
(non cumulabile con quella di cui alla lettera a) |
| c) Occupazioni con passi carrabili | riduzione del 50% |
| c.1) Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati | riduzione del <u>50</u> % (max 90%) |
| c.2) Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune | riduzione del 90% della superficie eccedente i nove metri quadrati |
| c.3) Occupazioni con passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti | riduzione del <u>30</u> % (max 70%) |
| c.4) Occupazioni con passi carrabili o pedonali a raso per i quali, previa richiesta e rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, limitatamente alla superficie di dieci metri quadrati e col divieto di eseguire opere o attività di qualsiasi natura da parte del proprietario dell'accesso | riduzione del <u>90</u> % (max 90%) |
| d) Occupazioni eccedenti i mille metri quadrati di superficie complessiva | * <u>90</u> % (max 90%)
riduzione del <u>90</u> % (max 90%)
della superficie eccedente i 1.000 mq. |
| e) Occupazioni di qualsiasi natura che si protraggono per un periodo superiore a quello autorizzato | aumento del 20% |

Art. 15 - Tassa per le occupazioni temporanee

La tassa si applica in rapporto alla durata delle occupazioni per ogni metro quadrato e per ogni giorno, distintamente per fasce orarie di 12 ore ciascuna, secondo le disposizioni previste dal precedente art. 13 e con gli aumenti e le riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria, di seguito indicati:

- a) Occupazioni di durata uguale o superiore a 15 giorni, ovvero di durata fino a 12 ore giornaliere riduzione del 30 %
(compresa tra il 20 e il 50%)
- b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico riduzione del 50 % (max 67%)
- c) Occupazioni con tende e simili (nel caso di tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate e assoggettate a imposizione, la tassa è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime) riduzione del 70%
(non cumulabile con quella di cui alla lettera b)
- d) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione delle installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante aumento del 50 % (max 50%)
- e) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante riduzione dell'80% ed inoltre
 - Fino a 100 metri quadrati di superficie riduzione del 50% della superficie
 - Da a 101 a 1.000 metri quadrati di superficie riduzione del 75% della superficie eccedente i 100 mq.
 - Oltre 1.000 metri quadrati di superficie riduzione del 90% della superficie eccedente i 1.000 mq.
- f) Occupazioni eccedenti i 1.000 metri quadrati di superficie complessiva riduzione del 90 % (max 90%)
della superficie eccedente i 1.000 mq.
- g) Occupazioni di qualsiasi natura che si protraggono per un periodo superiore a quello autorizzato aumento del 20%
- h) Occupazioni per l'esercizio di attività commerciale in aree di mercato, attrezzate o adibite solo in via temporanea a mercato, ovvero su strade o piazze anche in forma itinerante o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti riduzione del 50%
- i) Occupazioni con autovetture di uso privato su aree appositamente destinate a parcheggio custodito o provvisto di parchimetri:
 - In zone classificate di PRIMA categoria aumento del 50 % (max 30%)
 - In zone classificate nelle rimanenti categorie riduzione del 0 % (max 30%)
- j) Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia riduzione del 50 % (max 50%)
- k) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive riduzione dell'80%
- l) Occupazioni di durata uguale o superiore a un mese o aventi carattere ricorrente, con obbligo di pagamento anticipato della tassa e sottoscrizione del contribuente di un documento-quietanza riduzione del 50%
- m) Occupazioni del suolo pubblico per l'esecuzione di lavori strutturali (scavo o ripristino assetto stradale) per la posa o la manutenzione di condutture, cavi, impianti, e altri manufatti destinati alla erogazione di pubblici servizi, ovvero all'esercizio di seggiovie e funivie riduzione del 50%

CAPO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art. 16 - Autorizzazione e concessione di occupazione

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o soprastante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente, su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al precedente articolo 6, a seguito di apposita comunicazione scritta da far pervenire agli uffici comunali almeno TRE giorni prima dell'occupazione, per i necessari controlli in ordine all'osservanza delle norme del Codice della strada e per le eventuali prescrizioni del caso. Per le luminarie natalizie la comunicazione scritta deve pervenire almeno TRE giorni prima della installazione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni occasionali di cui alle lettere i) e m) del precedente articolo 6, a condizione che risultino osservate, nel caso di occupazione della sede stradale, le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 17 - Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio.

In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici comunali competenti per gli accertamenti del caso. Qualora le ragioni dell'urgenza si rivelino inesistenti o ingiustificate si provvederà alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 34.

Sono applicabili, ove necessario, le disposizioni recate dagli articoli 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 18 - Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, contenente le seguenti indicazioni:

- a) Generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
- b) Ubicazione esatta e misura della superficie di area pubblica che si chiede di occupare;
- c) Oggetto, durata, motivi e modalità d'uso della occupazione, con descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- d) Dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste dal presente regolamento;
- e) Impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata della eventuale documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'esame della domanda e per l'emissione del provvedimento relativo.

Art. 19 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, provvede al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione del suolo o spazio pubblico. In caso contrario comunica al richiedente i motivi del diniego.

L'atto di concessione o di autorizzazione deve indicare la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso e le condizioni alle quali la concessione è subordinata.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di seguito indicate, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta, in relazione alle peculiarità specifiche ed alle caratteristiche delle singole concessioni o autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) A termine, per la durata massima di 29 anni;
- b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;

in l'obbligo del concessionario di sostenere le spese per la riparazione dei danni derivanti dalle opere, gli impianti o dai depositi autorizzati;

in facoltà dell'Amministrazione comunale di stabilire nuove condizioni;

in responsabilità del concessionario per qualsiasi danno o molestia che per effetto della concessione possa essere arrecato a terzi e da questi contestato.

Al termine della concessione, nel caso la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di provvedere, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo regolamento della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (n. 16 dicembre 1992, n. 495). In ogni caso, l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o di ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

1 - Esposizione di merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita è soggetta a concessione comunale ove costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico.

1 - Mestieri girovaghi e artistici

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle piazze e spazi pubblici, individuati dal Comune per lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, sullo stesso luogo, di durata superiore a quella di12..... ore stabilita dal regolamento di occupazione della Municipale.

22 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce e per la riscossione del prezzo, non hanno l'obbligo di richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi, nello stesso spazio o area, oltre la durata di un'ora. In ogni caso, una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a cinquecento metri.

23 - Autorizzazione ed esecuzione di lavori e di opere

Per l'effettuazione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso della autorizzazione ai lavori medesimi.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietraccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

24 - Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico

È richiesto il possesso dell'atto di concessione comunale per l'occupazione, anche in via provvisoria, dello spazio soprastante o sottostante al suolo pubblico mediante posa di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc.

L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, con riguardo al tracciato, all'altezza dei fili dal suolo, al tipo dei loro sostegni, alla qualità dei conduttori.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a12..... ore, come previsto alla lettera n) del precedente articolo 6, con l'osservanza, in ogni caso, delle modalità di cui all'articolo 16.

L'occupazione con tende, tendoni e simili da collocare sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e di pubblici esercizi, ovvero negli sbocchi e negli archi di porticati, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Amministrazione comunale può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 25 - Rimozione di materiali per occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi e di suolo, il Sindaco provvede alla contestazione delle relative infrazioni disponendo, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali. Con la medesima ordinanza è assegnato ai responsabili un congruo termine per la rimozione, inferiore, comunque, a 3 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è fatta a carico e con addebito ai responsabili di tutte le spese relative.

Art. 26 - Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni, per occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

È fatto, inoltre, obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo pubblico ricorrendo all'uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 27 - Decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) Violazioni reiterate, da parte del concessionario e dei suoi collaboratori o dipendenti, delle norme contenute nell'atto rilasciato;
- b) Violazione delle norme legislative e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico;
- c) Uso improprio del diritto di occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti;
- d) Mancata occupazione senza giustificato motivo del suolo avuto in concessione, nei tre mesi successivi al rilascio del permesso per le occupazioni permanenti o nei cinque giorni successivi per le occupazioni temporanee;
- e) Mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 34.

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocata per motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per motivi di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi o altri vantaggi. A tale fine gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta entro il termine di giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, a pena di decadenza.

CAPO IV - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 28 - Denuncia dell'occupazione

Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione di cui al precedente articolo 16 e, comunque, entro il 31 dicembre per le concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre, i soggetti passivi del tributo devono presentare direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

La denuncia, effettuata su appositi modelli (allegato C) da richiedersi gratuitamente agli uffici comunali, deve contenere tutti i dati e gli elementi previsti dai modelli medesimi ed, in particolare:

- a) Dati identificativi del contribuente;
- b) Estremi dell'atto di concessione;
- c) Superficie occupata;
- d) Categoria territoriale di appartenenza dell'area occupata;
- e) Misura della tariffa e importo complessivo dovuto;
- f) Estremi del versamento effettuato.

Alla denuncia dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'eseguito versamento della tassa dovuta.

È ammessa la spedizione della denuncia in plico raccomandato. In tal caso fa fede la data del timbro postale dell'ufficio di partenza.

La denuncia non è richiesta per le occupazioni temporanee, intendendosi tale obbligo assolto con il pagamento della tassa e la consegna della relativa ricevuta agli uffici comunali.

La denuncia costituisce adempimento obbligatorio per il primo anno di applicazione della tassa; essa ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano variazioni nella occupazione, comportanti un diverso ammontare della tassa dovuta. Nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno, il soggetto interessato deve denunciare le variazioni stesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si siano verificate.

Per le variazioni delle occupazioni con condutture, cavi e impianti, di cui alla lettera f) dell'articolo 14, la denuncia, anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano verificate.

Art. 29 - Versamento della tassa

I soggetti passivi, obbligati al pagamento della tassa, devono effettuare il relativo versamento, per l'importo complessivamente dovuto, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, utilizzando apposito modello di versamento approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, dovrà essere effettuato:

- a) Per il primo anno dell'obbligo tributario, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e, comunque, entro il 31 dicembre nel caso di concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre;
- b) Per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee, il versamento della tassa dovrà effettuarsi entro il termine della durata della concessione, con le medesime modalità di cui al primo comma. Nel caso di assenza dell'atto di autorizzazione, il soggetto obbligato può provvedere, senza la compilazione del bollettino di conto corrente postale, mediante versamento diretto presso gli uffici comunali che ne rilasceranno regolare ricevuta. È fatto salvo il pagamento anticipato della tassa, anche in quote rateali, per le occupazioni di cui alla lettera n) dell'articolo 15.

È fatta salva, inoltre, la facoltà prevista per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, che il versamento della tassa, nel caso si siano verificate variazioni nel corso dell'anno, possa effettuarsi entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, di presentazione della denuncia delle variazioni che si siano prodotte.

Sulle somme da versare deve essere operato l'arrotondamento alle mille lire intere, per difetto se la frazione è pari o inferiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 30 - Liquidazione e accertamento della tassa

Il funzionario responsabile, di cui all'articolo 11, esercita le funzioni e i poteri connessi all'attività organizzativa e gestionale della tassa ed, a tal fine, provvede a:

- a) Invitare i contribuenti, con richiesta motivata, a esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, da specificare nell'invito stesso;

- c) Richiedere agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti di singoli contribuenti;
- d) Controllare le denunce presentate;
- e) Verificare i versamenti effettuati dai contribuenti;
- f) Procedere d'ufficio alla correzione degli eventuali errori materiali o di calcolo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle denunce o dai versamenti;
- g) Emettere gli avvisi di accertamento in rettifica delle denunce ovvero di accertamento d'ufficio.

Qualora le operazioni di controllo delle denunce o dei versamenti rilevino una erronea liquidazione della tassa dovuta, dovrà esserne data apposita comunicazione al contribuente entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei criteri adottati per la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, nonché del termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale potrà essere effettuato il versamento integrativo, nel caso in cui la somma versata risulti inferiore a quella dovuta, senza applicazione di soprattasse e interessi. Entro lo stesso termine di 60 giorni dovrà effettuarsi il rimborso della somma eventualmente versata in eccedenza alla tassa dovuta.

Sono fatti salvi i poteri di accertamento di cui ai successivi commi, ai fini della definizione del rapporto tributario relativo all'anno di riferimento.

Il funzionario responsabile provvede all'accertamento in rettifica delle denunce, nelle seguenti ipotesi:

- a) Infedeltà della denuncia, risultante dalla difformità dei dati e degli elementi denunciati con quelli successivamente accertati, con conseguente diversa determinazione della tassa versata rispetto a quella effettivamente dovuta;
- b) Inesattezza della denuncia, derivante da erronee indicazioni di dati ed elementi, non riconducibili ad errori materiali o di calcolo, con conseguente determinazione della tassa in misura diversa da quella effettivamente dovuta;
- c) Incompletezza della denuncia, dovuta alla insufficienza di dati ed elementi necessari per l'esatta determinazione della tassa.

Nel caso di omessa presentazione della denuncia provvede, invece, all'accertamento d'ufficio.

Art. 31 - Avviso di accertamento della tassa

Qualora si debba procedere sia all'accertamento in rettifica che a quello d'ufficio, dovrà emettersi apposito avviso di accertamento (allegato D) contenente:

- a) Motivazione dei rilievi riscontrati in ordine all'obbligazione tributaria;
- b) Criteri adottati per la determinazione della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- c) Importo dovuto a titolo di soprattassa e di interessi;
- d) Indicazione del termine di 60 giorni entro il quale eseguire il pagamento;
- e) Indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia ovvero a quello in cui la omessa denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, con le stesse modalità e nello stesso termine del comma precedente, nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa. Qualora il mancato adempimento tributario si riferisca a più anni, la notifica deve essere effettuata con separati avvisi di accertamento, distintivamente per ciascuna annualità.

Art. 32 - Riscossione coattiva della tassa

Alla riscossione coattiva delle somme dovute al Comune per l'applicazione della tassa e relative soprattasse e interessi, a seguito di infruttuosa scadenza del termine per il pagamento, provvede il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, mediante ruolo debitamente munito del visto di esecutorietà, da parte dell'Autorità competente. Il ruolo è riscosso in un'unica soluzione alla prima scadenza utile, con il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2752 del Codice civile.

Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notificazione dell'avviso di accertamento o entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, nel caso sia stato emesso provvedimento di sospensione della riscossione.

33 - Rimborso della tassa

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme indebitamente versate in eccedenza a quelle dovute. A fine deve essere presentata apposita domanda, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dal giorno pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Al rimborso delle somme provvede il funzionario responsabile, di cui al precedente articolo 11, mediante avviso da notificare al contribuente, nei modi di legge, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto, decorrenza dalla data dell'eseguito pagamento.

34 - Sanzioni e contenzioso tributario

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le seguenti sanzioni, tra loro cumulabili:

Soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, nel caso di omessa, tardiva o infedele denuncia. Per la tardiva presentazione della denuncia, effettuata nei trenta giorni successivi alla data di scadenza, la soprattassa si applica nella misura ridotta del cinquanta per cento;

Soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento della somma dovuta. Per il tardivo versamento della tassa, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza, la soprattassa si applica nella misura ridotta del dieci per cento.

Sulle somme dovute al Comune a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui è stato parzialmente eseguito l'empimento ovvero a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito.

Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al presente regolamento, quali occupazione senza titolo, occupazione in eccedenza alla superficie concessa, inosservanza delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio, ecc., si applicano le disposizioni relative alle "contravvenzioni" di cui agli articoli dal 106 al 110 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio-decreto 1 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni.

Il contribuente può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, avverso l'avviso di accertamento del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il titolo e la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di restituzione del tributo, delle sanzioni pecuniarie e degli interessi non dovuti. Il ricorso è proposto secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

35 - Affidamento del servizio in concessione a terzi

Qualora sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche può essere affidata in concessione ai soggetti iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Per il conferimento della concessione, la disciplina del servizio in concessione, i diritti e gli obblighi del concessionario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Norme transitorie di prima applicazione

Per l'anno 1994, la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si applica nella misura delle tariffe di cui all'allegato A al presente regolamento.

A tale fine, i contribuenti comunque tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 dovranno osservare le modalità specificatamente descritte ai commi successivi con riferimento alle occupazioni permanenti ed a quelle temporanee.

Con riguardo alle occupazioni permanenti:

- a) Contribuenti già iscritti a ruolo per l'anno 1993. L'eventuale differenza tra l'importo già iscritto a ruolo per l'anno 1994, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 1993, e quello effettivamente dovuto in applicazione delle nuove tariffe in vigore per l'anno 1994, dovrà essere versata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, l'importo da iscrivere a ruolo per l'anno 1994 è pari a quello dovuto per l'anno 1993, aumentato del dieci per cento, con una tassa minima, comunque, di lire 50.000 (cinquantamila); il versamento dovrà essere eseguito nello stesso termine di 60 giorni dalla predetta data di adozione del regolamento.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni precedenti al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. È fatta salva l'iscrizione a ruolo per l'anno 1994 dei contribuenti già iscritti nell'anno 1993 o di coloro nei confronti dei quali sia pendente un procedimento di accertamento per la riscossione del tributo dell'anno 1994 (annualità 1993) e delle due annualità precedenti, con l'eccezione dell'ipotesi concernente la formazione del ruolo per la riscossione coattiva della tassa.

- b) Contribuenti non iscritti a ruolo per l'anno 1994. Tali soggetti comunque obbligati al pagamento della tassa per l'anno 1994, ancorchè non iscritti a ruolo, sono tenuti alla presentazione della denuncia, di cui al precedente articolo 28, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della deliberazione di approvazione del presente regolamento. Alla denuncia dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'eseguito versamento della tassa complessivamente dovuta per l'intera annualità, sulla base delle nuove tariffe applicabili per l'anno 1994.
- c) Nuove o maggiori occupazioni. Per le occupazioni di nuova realizzazione o per le variazioni delle occupazioni precedentemente autorizzate, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29, relative all'obbligo della denuncia ed al versamento della tassa.

Con riguardo alle occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per l'esercizio di attività commerciale in aree di mercato, attrezzate o adibite solo in via temporanea a mercato, ovvero su strade o piazze anche in forma itinerante o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tassa per l'anno 1994 è dovuta, a cura del contribuente o su richiesta dell'ente, nella misura della tariffa giornaliera vigente per l'anno 1993, aumentata del cinquanta per cento. Non si fa luogo all'applicazione delle agevolazioni previste alle lettere e) e h) dell'articolo 15 del presente regolamento.

In tutti i casi in cui il pagamento della tassa debba essere eseguito mediante versamento in conto corrente, prima che i relativi moduli siano approvati dal Ministro delle finanze, la tassa è corrisposta mediante versamento in conto corrente intestato al Comune con l'indicazione della causale del versamento o mediante versamento diretto, in base alle nuove misure di tariffa applicabili per l'anno 1994.

Nell'ipotesi in cui il pagamento della tassa debba essere effettuato prima dell'approvazione del presente regolamento con la connessa determinazione delle nuove misure di tariffa, la tassa è corrisposta in base alle tariffe vigenti per l'anno 1993, fatto salvo l'obbligo per i contribuenti di provvedere al relativo conguaglio, a cura dei medesimi o su richiesta dell'ente, nel termine di 60 giorni dalla data della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Art. 37 - Norme finali

Le funzioni di vigilanza sulla gestione, diretta o in concessione, del servizio di accertamento e riscossione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, spettano al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale - al quale, a tale fine, dovranno essere trasmesse le deliberazioni di approvazione del regolamento e di determinazione delle tariffe, entro trenta giorni dalla data della loro adozione.